

COMUNICATO N. 17 del 2015

DESTINAZIONE 5 PER MILLE

Anche quest'anno l'UGL-CFS sostiene l'**AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie)** nella raccolta di fondi. Firmare per il 5 per mille all'AIL non ti costa nulla perché non è una tassa in più ma una quota di imposte cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit per sostenere le loro attività. Le scelte della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere espresse entrambe. I modelli per la dichiarazione dei redditi contengono uno spazio dedicato al 5 per mille, in cui puoi firmare ed indicare il codice fiscale di **AIL 80102390582** nella sezione relativa al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Un gesto concreto, ricco di significato per te e per i malati, ai quali puoi donare una reale speranza.

SABAUDIA: IL VERDE E' VITA – 2^A EDIZIONE

Si è svolta il 26 Maggio u.s., a Sabaudia, la seconda edizione dell'iniziativa **"Il Verde è Vita"** ideata dalle nostre strutture locali. Alla presenza di una interessata rappresentanza di alunni della scuola media statale accompagnata dai loro docenti è stato piantato l'ultimo albero di leccio mancante dell'operazione posta in essere nei giorni precedenti, di messa a dimora delle 23 piante donate alla Città dal sindacato per riqualificare la zona dinanzi all'istituto scolastico e al palazzetto dello sport. *"La presenza attiva e curiosa dei bambini è stata certamente la cosa più bella e carica di significato sotto il profilo valoriale. Il nostro intento infatti non è solamente quello di provare, per quanto possibile, a migliorare la città dove operiamo e viviamo quali addetti di polizia e come cittadini ma anche cercare di far passare un messaggio di civiltà di come il verde e la natura in generale siano dei beni essenziali per la nostra società e che quindi vanno tutelati ed accuditi. E aver lanciato questi messaggi davanti ai ragazzi che sono il futuro di tutti noi ci ripaga delle energie spese in tali progetti. D'altronde come Forestali quotidianamente lavoriamo per difendere l'ambiente e l'immenso patrimonio nazionale".* All'evento hanno presenziato oltre ai componenti della segreteria provinciale di Latina e della Scuola, il Vice Sindaco ed assessore alle politiche scolastiche Felice Pagliaroli, il direttore del Parco Nazionale del Circeo Danilo Bucini, il Capo dell'ufficio biodiversità di Fogliano-Sabaudia Lorenza Colletti, il commissario capo Pamela Colatosti del Comando Provinciale di Latina, diversi colleghi della Scuola, delle Stazioni di Sabaudia e Terracina e dell'associazione ANFOR. *"Un bel momento che speriamo possa ripetersi con ulteriori edizioni cercando di esportarlo anche in tutti gli altri comuni della provincia dove come Corpo forestale dello Stato siamo presenti con uomini e donne, ci preme ricordarlo, che pur in presenza di diverse difficoltà operative, tutti i giorni lavorano con grande professionalità e spirito di servizio".* (nota segr. Prov. Latina e segr. Scuola Sabaudia).



Sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it la galleria fotografica.

CAMERA DEI DEPUTATI: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Per opportuna conoscenza si comunica che in data 22 Maggio è stata depositata alla Camera dei Deputati, dall'On. Gianluca Rizzo, una interrogazione a risposta scritta indirizzata al Ministro dell'Economia per ciò che concerne la questione *"indennità di posizione/perequativa personale dirigente"*. Di seguito il Testo integrale.

Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:

al personale dirigenziale del Corpo forestale dello Stato è attribuita l'indennità di posizione o l'indennità perequativa a seconda che rivestano la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 gennaio 2001, qualifiche equiparate a quelle delle forze armate;

le fonti normative richiamate e cioè l'articolo 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 2001, sono dunque inequivocabili nell'individuare

come requisito fondamentale, ai fini dell'attribuzione delle indennità in parola, esclusivamente il grado o la qualifica rivestita non facendo alcun cenno alle funzioni esercitate;

fino al 31 dicembre 2010 tutte le amministrazioni interessate hanno corrisposto tali indennità a decorrere dalla data in cui veniva attribuita la qualifica o il grado, non considerando il disallineamento temporale, che spesso si verificava, tra tale data e quella in cui il dipendente effettivamente esercitava le nuove funzioni e/o mansioni;

tale orientamento, nella pratica, ha fatto sì che il personale del Corpo forestale dello Stato, che ha acquisito la qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente entro il 31 dicembre 2010, abbia percepito le indennità in parola, ai sensi degli articoli 8 e 10 del citato decreto legislativo 155 del 2001 e successive integrazioni e modificazioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, anche se di fatto l'attribuzione delle nuove mansioni e/o dei nuovi incarichi di maggiore responsabilità, avveniva dopo diversi anni dall'attribuzione della qualifica stessa;

a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014 le amministrazioni interessate, tra cui il Corpo forestale dello Stato, non hanno corrisposto tali indennità in virtù di quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge 122 del 2010 (blocco degli effetti economici – delle progressioni di carriera comunque denominate); l'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – IGOP – della ragioneria generale del Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio parere, ha avallato di escludere dal blocco di cui all'articolo 9, comma 21, del citato decreto-legge 78 del 2010; convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, le indennità di posizione e perequativa in quanto ad ogni attribuzione di qualifica di fatto, corrisponderebbe l'esercizio di nuove funzioni e/o mansioni;

da quanto esposto si evince che il personale destinatario dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 2001, percepirà, a titolo di arretrato, gli emolumenti corrispondenti alle indennità in parola per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;

in prima battuta appare subito censurabile la competenza dell'IGOP in merito all'interpretabilità delle norme in generale, ma in particolare di quelle in cui, così come affermato dalla III Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3189 del 23 giugno 2014, a cui ha fatto appello il Ministero dell'interno per la riforma della sentenza del TAR Lombardia – sezione staccata di Brescia – n. 01365/2007, concernente diniego di liquidazione dell'indennità perequativa quindi, chiamato a giudicare in merito all'applicabilità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 2001, «non vi è spazio per interpretazioni estensive, o tanto meno analogiche, ovvero per invocare supposti principi generali» e là dove, sempre nella stessa sentenza n. 3189, i giudici evidenziano come «pregio della norma invocata la chiarezza» nell'individuazione di un unico requisito necessario all'attribuzione della indennità in parola, e cioè quello dell'acquisizione della qualifica ovvero del grado non facendo alcun cenno alle funzioni esercitate. Per gli stessi motivi si ritiene che il medesimo principio di, non interpretabilità possa essere esteso anche all'articolo 1, comma 2, della legge 334 del 1997 –:

se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, ritenga corretta l'interpretazione resa dall'IGOP e – soprattutto – se ritenga corretto, anche sulla base della decisione dalla III Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3189 del 23 giugno 2014, che l'IGOP abbia interpretato estensivamente una norma di tale portata, che comporterebbe un aggravio di costi ingiustificati per il bilancio dello Stato;

se il Ministro interrogato non ritenga di evitare la enorme ed inaccettabile sperequazione che si determinerebbe nei confronti del personale non appartenente al ruolo dirigenziale che, in vigenza di blocco di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, non ha percepito alcuna forma di arretrato. (4-09296).

Roma, 28 maggio 2015

**Il Segretario Nazionale
f.to Danilo Scipio**